



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31/12/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 1 dicembre 2014, n. 401

L.r. 37/85 art. 14 - Proroga dell'autorizzazione della cava già autorizzata con Decreto n. 364 del 22.3.93 alla Ditta F.lli MAGGIORE di Luigi e Franco Maggiore, p.lle 6-7-59-68-117 del foglio 131, trasferita alla Ditta Francesco Saverio MAGGIORE con Decreto n.77 dell'8.09.2000. Esercente: Dr. Francesco Saverio MAGGIORE, Sede Legale Via per Grottaglie Km.4 -72021 Francavilla Fontana (BR).

Il giorno 1/12/2014, in Bari, presso la sede del Servizio Ecologia Viale delle Magnolie, 6/8 Z.I. Modugno (BA)

Il DIRIGENTE DELL'Ufficio  
Attività Estrattive

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98,;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la qualificazione, la tutela, la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO l'Atto organizzativo, n. 371 del 17.11.2014, interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive con il quale Il Dirigente del Servizio Ecologia ha delegato le attività amministrative, tecniche, ispettive e di controllo all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTA la l.r. 10/2007, art.45, c. 2 e 3;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 76 del 01/12/2014 sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

con Decreto n. 364 del 22.3.93, per la durata di 20 anni, veniva autorizzata la ditta F.lli MAGGIORE di Luigi e Franco, ai sensi degli artt. 8 e 35 della l.r. 37/85, alla coltivazione delle p.lle 6-7-59-68-117 del foglio 131 di Francavilla Fontana;

con Decreto di Trasferimento n.77 del-18.09.2000, fino al 7.04.2014 veniva trasferita alla Ditta Saverio Francesco MAGGIORE l'autorizzazione n. 364/93;

la Ditta Francesco Saverio MAGGIORE - P.IVA 01893720746, con Determina di Ampliamento n. 301 del 9.7.2012, fino al 31.07.2022, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.8 della L.R. 37/85 e s.m.i., alla coltivazione e recupero della cava di calcare in località "Tiberio", particelle 6p-68p e 134 (ex 7) del foglio 131 di Francavilla Fontana per una superficie catastale di Ha 01.89.00;

con istanza in data 30.09.2013 prot. n. 14070, la Ditta Francesco Saverio MAGGIORE ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, la Proroga dell'Autorizzazione n. 364/93 e successiva di Trasferimento n. 77/2000 allegandovi la documentazione necessaria, integrata in data 07.03.2014 prot. 3467 da una relazione con la quale il tecnico incaricato, a seguito di una verifica dei progetti approvati con le autorizzazioni n. 364/93 e n. 77/2000, ha rideterminato l'estensione dell'area di cava in Ha 5.17.48 rispetto a quella originaria di Ha 3.78.10. L'area da sfruttare, pertanto, è di Ha 8.59.58, in catasto p.lle n. 6(ex 68-134 e137)-59 e 138(ex 117) del foglio 131 di Francavilla Fontana;

la Ditta ha allegato, all'istanza di proroga, una perizia giurata in data 27.09.2013, resa c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Francavilla Fontana sotto giuramento del Direttore dei Lavori di cava e del Legale Rappresentante della stessa Ditta, con la quale ha dichiarato che:

1. l'area non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS);
  2. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
  3. non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso "A" né come ambito esteso "B";
  4. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n.445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell' 08.03.2010;
  5. l'attività di coltivazione non ricade neanche parzialmente, in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologia e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che è stato acquisito il parere in data 23.06.2010 prot. n. 8135 di conformità dell'Autorità di Bacino della Puglia con l'autorizzazione di Ampliamento n. 301/2012;
  6. il giacimento da coltivare, alla data del 31.12.2012, risulta di mc. 1.337.962;
  7. il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 364 del 22.03.1993;
  8. per esaurire il giacimento residuo, di volume mc. 1.337.962, necessita di un periodo di tempo di 17 anni + 2 per il recupero;
  9. il Piano quotato allegato all'istanza di proroga è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi.
- La Ditta ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti, ai sensi del Decreto Legs. N. 117 del 30.05.2008, dichiarando che lo stoccaggio in cava dei rifiuti provenienti dall'attività estrattiva non determineranno danni alle falde freatiche ed all'ambiente in generale. Relativamente alle emissioni atmosferiche, viene affermato che nell'area di cava, la produzione e lo stoccaggio dei rifiuti estrattivi non determineranno nessuna variazione quantitativa e qualitativa delle emissioni atmosferiche rispetto ad una generica attività agricola. L'emissioni delle polveri nell'aria, avviene soprattutto nella fase di caricamento e trasporto del materiale estratto e questo potrebbe incidere negativamente sulla vegetazione dei terreni confinanti con l'area di cava per la copertura delle foglie delle piante con conseguente possibile riduzione nella capacità foto-sintetica;
- nella relazione sulla stabilità dei fronti, allegata all'istanza di proroga, viene affermato che in nessun punto della cava vi è pericolo di franamento e/o caduta massi e che è sempre garantita la pubblica e privata incolumità;
- l'AdB della Puglia, in data 23.6.10 prot. 8135, comunicava che non sussistono condizioni di incompatibilità con l'intervento della Ditta, con la raccomandazione di non intercettare la falda idrica sotterranea nel corso dei lavori di coltivazione, assicurando un franco minimo tra fondo cava e la stessa di non meno di 20 metri;
- l'Autorizzazione Paesaggistica, in data 14.2.2012 prot. 1402, rilasciata dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia ha indicato alla Ditta di attenersi alle prescrizioni riportate all'allegato 3 delle NTA del PUTT/p;

Considerato che:

- il giacimento non è stato esaurito, come risulta dalla relazione allegata all'istanza di proroga e che la Ditta ha la necessità di completare i lavori di coltivazione non ultimati nei tempi previsti, sussistendo motivati interessi di produzione e di sviluppo economico, nonché il completamento dei lavori di recupero ambientale come da progetto approvato con il Decreto n. 364/93;
- l'area interessata è identificata in catasto con le p.lle 6(ex 68-134 e 137)-59 e 138 (ex117) al foglio 131 di Francavilla Fontana con un'estensione complessiva di Ha 15.34.68;
- non potrà essere coltivata la fascia di rispetto confinante con una condotta idrica ubicata ad ovest dell'area di cava e ricadente su parte della p.la 138(ex 117) e su parte della p.la 59 del foglio 131 di Francavilla Fontana estesa ca Ha 1.30.00, la superficie interessata all'intervento estrattivo si ridurrà a ca Ha 14.00.00;
- i terreni sono in disponibilità della Ditta, in quanto trattasi di terreni di proprietà della stessa;

- il piano di coltivazione e di recupero ambientale originari già approvati dall'Ufficio Minerario con il Decreto n. 364 del 22.03.1993 e successivo di Trasferimento n.77 dell'08.09.2000 restano sostanzialmente immutati, tenendo presente però quanto riportato con la relazione integrativa del 07.03.2014 n. 3467 di prot. in atti;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art.12 della L.R. 37/85;
- l'Esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;
- la ditta ha presentato in data 05.04.2013 prot. 5423 l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle ordinanze dirigenziali n.2 e 3 e che per quanto in esse indicato esistono le condizioni minime di sicurezza;
- in data 26.2.2014 n.2946 ha presentato l'ultima attestazione di sicurezza;

Ritenuto di proporre, ai sensi dell'art.14 della l.r. 37/85, il rilascio alla ditta Francesco Saverio MAGGIORE della Proroga dell'autorizzazione fino al 31.07.2022, nei termini di cui alla relazione n. 76 del 01/12/2014,

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.37/85, di PROROGARE alla Ditta Francesco Saverio MAGGIORE - con Sede Legale alla Via per Grottaglie Km 4 - Francavilla Fontana (Br) - P.IVA 01893720746

(rappresentata legalmente dal Sig. Dr. Francesco Saverio MAGGIORE, nato il 16.8.1965 a Brindisi (BR), residente in Francavilla Fontana (BR), l'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare in località "Tiberio" del Comune di Francavilla Fontana (BR), ricadente sulle particelle 6 (ex 68-134-137)-59-138 (ex 117) del foglio 131 di Francavilla Fontana, rilasciata con Decreto n. 364 del 22.03.93, nonché dell'autorizzazione in Ampliamento, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 301 del 09.07.2012, sulle p.lle 6 p., 68 p. e 134 (ex 7), per una superficie totale di Ha 15.34.68, fino al 31.07.2022:

1) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 364/1993 che qui s'intendono integralmente recepiti salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento, in particolare:

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1- 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;

b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE di BARI - Pec:

surae.regione@pec.rupar.puglia.it;

c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 364 del 22.03.1993;

d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;

f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a ca Ha 14.00.00 al netto della fascia di rispetto di Ha 1.30.00 ca, si stabilisce un importo di €280.000,00 (euro Duecentoottantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 31.07.2024, per l'adozione degli obblighi derivanti

dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

g. il presente provvedimento valido fino al 31.07.2022 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Regionale Attività Economiche Consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del-15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.

m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

n. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Economiche Consumatori-Ufficio Controllo e Gestione del PRAE competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

3) il provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

4) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

5) Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- c) è immediatamente esecutivo;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;
- e) sarà trasmesso al dirigente del Servizio Ecologia;
- f) sarà notificato in copia al Sig. Francesco Saverio MAGGIORE, in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima Ditta ed al Sig. Sindaco del Comune di Francavilla Fontana (BR);

6) il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. Angelo Lefons

---